

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 130 DEL 21-10-2020

N. 260 del Registro Generale

**Oggetto: SISMA 2016 E SUCC. ART. 4-TER D.L. 189 DEL 17/10/2016
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA DEI
CAMPER COMUNE DI VALLO DI NERA - AFFIDAMENTO REDAZIONE
RELAZIONE GEOLOGICA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- *l'articolo 4.ter del D.L. 189 del 17/10/2016, con il quale si prevedeva la possibilità di mettere a disposizione, a cura delle Regioni interessate, su richiesta dei singoli Comuni, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari;*
- *che con Ordinanza del Commissario Straordinario n.77 del 23/05/2019 venivano individuate le procedure di richiesta per la ripartizione dei fondi destinata alla realizzazione di aree attrezzate con finalità turistiche;*
- *che con comunicazione del 11/12/2019, acquisita al protocollo con n. 8466, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Umbria comunicava al Comune di Vallo di Nera,*
- *che con Determinazione dell'Area Tecnica n.108 del 25/09/2020 nel rispetto dei principi di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di richiesta di offerta economica di cui all'oggetto mediante procedura telematica sul portale ASMEL Net4market, venivano affidati all'Arch. Riccardo Rosati, con studio in via dei Mestieri 15 – 06049 Spoleto (PG), i servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione*

DATO ATTO che ai fini della redazione del progetto esecutivo relativamente all'intervento in oggetto si rende necessario affidare l'incarico di redazione della relazione geologica ad un professionista in possesso di adeguate capacità professionali e immediatamente disponibile allo svolgimento di tale prestazione;

VISTO l'art. 2 comma 2bis del D.L. 189/16, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, il quale prevede che *"L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto ..."*;

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 31, comma 8, che di seguito si riporta integralmente: *"Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, **con esclusione delle relazioni geologiche**, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista"*;

RICHIAMATE le linee guida n. 1 (Rev. 2) di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti: *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, in particolare il capitolo II, paragrafo 3, il quale recita:

"3. Divieto subappalto relazione geologica"

3.1. Un terzo elemento di base è quello previsto dall'art. 31, comma 8, del codice, per il quale non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:

a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti; ovvero..."

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 (Rev. 2) di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 4 delle Linee Guida n. 4 (Rev. 2) di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che ha modificato l' art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, stabilendo che l' obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, sussiste solo per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- il Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2013;

RITENUTO opportuno procedere, per quanto sopra esposto, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, dell'incarico per la redazione della relazione geologica relativamente all'intervento denominato: "SISMA 2016 E SUCC. ART. 4-TER D.L. 189 DEL 17/10/2016 – REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA DEI CAMPER – COMUNE DI VALLO DI NERA";

RICHIAMATA a tal proposito la richiesta di offerta Prot. 5623 del 20.10.2020, inoltrata al Dott. Geol. Mario Cerquiglini, con studio in Via delle Mura Guelfe, 9 - 06031 Bevagna (PG), con la quale è stata chiesta la immediata disponibilità a ricoprire l'incarico e una

offerta economica sul prezzo posto a base d'asta, pari ad €. 636.11, calcolato in base al D.M. 17/06/2016;

DATO ATTO che, il Dott. Geol. Mario Cerquiglini ha inoltrato a questo Ente con Prot. 5648 del 21.10.2020 la propria offerta economica, proponendo il ribasso unico percentuale del 5% (cinquepercento) sull'importo posto a base di gara pari ad € 604.31 al netto dell'IVA e degli oneri di legge, oltre a comunicare la disponibilità immediata a svolgere l'incarico relativamente all'intervento in oggetto;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere all'affidamento del servizio di redazione della relazione geologica relativamente all'intervento denominato: "SISMA 2016 E SUCC. ART. 4-TER D.L. 189 DEL 17/10/2016 – REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA DEI CAMPER – COMUNE DI VALLO DI NERA", al Dott. Geol. Mario Cerquiglini, con studio in Via delle Mura Guelfe, 9 - 06031 Bevagna (PG), per l'importo di €. 604.31 oltre IVA e cassa come per legge, derivato dall'importo posto a base d'asta, pari ad €. 636.11, detratto del ribasso offerto del 5% pari ad €. 31.80;

ACCERTATO che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

1. Il fine e l'oggetto che si intende perseguire con il presente affidamento, sono evidenziati nella premessa del presente provvedimento;
2. Che le clausole essenziali sono indicate nella premessa del presente atto;
3. La modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. Per la forma del contratto, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare "mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";

2) DI affidare, subordinando l'efficacia alla conclusione dell'esito della verifica dei requisiti, il servizio di redazione della relazione geologica relativamente all'intervento denominato: "SISMA 2016 E SUCC. ART. 4-TER D.L. 189 DEL 17/10/2016 – REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA DEI CAMPER – COMUNE DI VALLO DI NERA", al Dott. Geol. Mario Cerquiglini, con studio in Via delle Mura Guelfe, 9 - 06031 Bevagna (PG), per l'importo di €. 604.31 oltre IVA e cassa come per legge, derivato dall'importo posto a base d'asta, pari ad €. 636.11, detratto del ribasso offerto del 5% pari ad €. 31.80 (CIG: Z0F2ED3D4D);

3) Di impegnare la somma necessaria per l'affidamento del presente incarico, pari a complessivi €. 752,00 IVA e cassa compresa, al Capitolo in uscita 2542/0 "Sisma 2016 – Realizzazione area attrezzata sosta camper" del bilancio pluriennale 2020-2022 anno di competenza 2020;

L'ISTRUTTORE
Arch. Denis Rotondaro

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Arch. Gentili Giorgio

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 04-11-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 04-11-2020

Il Funzionario Responsabile
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 04-11-2020

IL RESPONSABILE
Arch. Gentili Giorgio